NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 12

Votazione in sezione discesa dalla propria

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Versione in vigore dal 9 maggio 1978, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Estremi	Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-elezione-del-consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/art-12-votazione-in-sezione-discesa-dalla-propria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it